

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

La normativa specificata per i Dirigenti

A cura della nostra esperta Claudia Stoppato
Claudia è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

Edizione maggio 2016

SOMMARIO

1 FERIE.....	3
2 PERMESSI EX FESTIVITA'	4
3 FESTIVITA' CIVILI CADENTI DI DOMENICA	5
4 FLESSIBILITA' LAVORATIVA.....	5
5 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI.....	5
6 CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO	6

Vista la particolarità del ruolo del Dirigente, abbiamo deciso di predisporre una Guida ad hoc di immediata lettura per chi ricopre questo ruolo nel Gruppo Intesa Sanpaolo.

La nostra Guida analizza nello specifico:

- Ferie, permessi ex festività e festività civili cadenti di domenica;
- Il lavoro flessibile;
- Le borse di studio per i figli.

1 FERIE

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 26 giorni. Il computo delle ferie viene sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti di chi svolge la propria attività su 6 giorni presso unità organizzative operanti il sabato.

Per gli assunti in corso d'anno viene riconosciuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre successivo, considerando l'eventuale frazione di mese come mese intero, con un massimo di 20 giorni.

Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

In caso invece di cessazione del rapporto di lavoro, per il relativo anno spettano al Dirigente tanti dodicesimi del periodo di ferie a cui avrebbe avuto diritto in relazione ai mesi di servizio prestati dal 1° gennaio fino alla data di risoluzione del rapporto. Al Dirigente che non abbia invece fruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie di competenza dell'anno quanto sono i mesi interi del servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di promozione, durante l'anno, a Dirigente il numero dei giorni di ferie attribuiti è dato dalla somma dei dodicesimi di competenza maturati nel periodo trascorso con il vecchio inquadramento e dei dodicesimi di spettanza dei Dirigenti per il restante periodo annuale, con arrotondamento alla mezza giornata.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i 6 mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

In caso di malattia durante il periodo di ferie, il Dirigente può interrompere la fruizione a partire dalla data di comunicazione all'Azienda dell'insorgenza dello stato di infermità, con le modalità previste dalle norme di legge per la certificazione della malattia.

Per quanto riguarda infine la fruizione delle giornate di ferie, sia a giornata intera che nella misura di mezza giornata, la responsabilità della loro piena fruizione nel corso dell'anno è rimessa al Dirigente: eventuali giorni di ferie residui di anni precedenti non sono né fruibili successivamente né indennizzabili.

2 PERMESSI EX FESTIVITA'

Il numero dei giorni di permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo conto dei giorni ex festivi che – anno per anno – cadono in giornate lavorative.

Le festività soppresse sono:

- 19 marzo (San Giuseppe);
- Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, esclusa la piazza di Roma¹);
- 4 novembre (Unità nazionale).

La cadenza delle giornate di ex festività per l'anno 2016 è la seguente:

- 19 marzo - San Giuseppe (sabato) – solo per i Dirigenti il cui orario di lavoro comprende quel sabato specifico;
- 5 maggio - Ascensione (giovedì);
- 26 maggio - Corpus Domini (giovedì);
- 29 giugno - SS. Pietro e Paolo (mercoledì), esclusa la piazza di Roma;
- 4 novembre - Unità nazionale (venerdì).

Nell'anno di assunzione o di cessazione spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex festività comprese nel periodo lavorato.

Le giornate di permesso spettano solo se nei giorni in cui ricorrono le ex festività:

- il Dirigente abbia diritto all'intero trattamento economico;
- sia prevista la prestazione lavorativa secondo l'orario settimanale stabilito per il Dirigente.

ATTENZIONE: ricordiamo che per i Dirigenti, nel periodo 2012-2018, dal numero dei permessi ex festività spettanti ogni anno viene tolta una giornata il cui corrispettivo viene versato al Fondo Nazionale per l'Occupazione (FOC).

Come per le ferie, anche i permessi ex festività possono essere fruiti nella misura della mezza giornata.

Nelle giornate semifestive (che ricordiamo essere 14 agosto, 24 e 31 dicembre, la vigilia di Pasqua per chi svolge la propria attività presso unità operanti il sabato nonché, a seconda della piazza lavorativa, la ricorrenza del Santo Patrono), l'utilizzo di permessi ex festività è computato a giornata intera.

La fruizione dei permessi ex festività dovrà essere programmata ed effettuata prima della fruizione delle ferie. In caso contrario, l'Azienda provvederà all'automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell'anno di competenza fruito nell'anno solare, nel caso in cui tali regole non fossero rispettate.

Esattamente come per le ferie, la mancata fruizione dei permessi ex festività maturati nell'anno di competenza comporterà la perdita degli stessi senza nessuna possibilità di monetizzazione.

¹ Al personale assegnato a strutture ubicate presso il Comune di Roma è riconosciuta una giornata in meno di permesso ex festività, in quanto già beneficia dell'intera giornata del 29 giugno (festa patronale).

3 FESTIVITA' CIVILI CADENTI DI DOMENICA

In tema di coincidenza con la domenica delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, l'Azienda ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il Dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

4 FLESSIBILITA' LAVORATIVA

Indipendentemente dall'adesione al programma di "Lavoro flessibile"², il Dirigente può prestare la sua attività lavorativa da casa o da altro luogo extra lavorativo prescelto, per un totale di 5 giorni l'anno ovvero di 6 giorni per chi svolge la sua attività presso unità operanti su 6 giorni. Queste giornate potranno essere utilizzate in via continuativa o singolarmente.

5 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI

Gli assegni di studio a favore dei figli fiscalmente a carico³ del personale in servizio, sono erogati anche se a totale carico del coniuge, purché in questo caso non beneficino di analoghe provvidenze. Spettano ai figli studenti fino a 21 anni di età e ai figli universitari fino a 26 anni di età, o senza limiti di età se inabili, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge.

Per approfondire l'argomento, [click qui per accedere alla nostra Guida Assegni di Studio per i figli.](#)

Ricordiamo che, solo ai Dirigenti che si trovino nell'impossibilità di utilizzare l'applicativo on line, perché a lungo assenti o sprovvisti di accesso alla Intranet, è consentito inviare la richiesta – utilizzando i moduli cartacei che trovate di seguito – al seguente indirizzo:

Ufficio Gestione Dirigenti
Piazza P. Ferrari, 10
20121 MILANO (MI)

Modulistica per il personale Dirigente

- [Domanda per la conclusione della scuola secondaria \(medie e superiori\) per dirigenti](#)
- [Domanda per iscrizione primo anno università per dirigenti](#)
- [Domanda per iscrizione anni successivi al primo università per dirigenti](#)

² [Click qui per consultare la Guida al Lavoro Flessibile](#)

³ Ai fini dell'assegno di studio, i figli sono considerati a carico secondo il criterio seguito per gli assegni familiari: per il 2016, se non hanno redditi mensili superiori a € 706,82.

6 CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO

Tutta la normativa relativa alla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro trova applicazione anche per i Dirigenti, ad eccezione del Permesso Contrattuale Retribuito (PCR) e dei permessi per visita medica.

[Click qui per consultare la Guida Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.](#)